

Aula 'A'



00817.07

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16 GEN. 2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI	- Presidente -	R.G.N. 23102/04
Dott. Pietro CUOCO	- Consigliere -	Cron. 817
Dott. Attilio CELENTANO	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. Antonio LAMORGESE	- Consigliere -	Ud.22/11/06
Dott. Stefano MONACI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio
 dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che lo
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

~~C. A. L. I. IACOBELLI~~ elettivamente domiciliata
 in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato
 SALVATORE IACOBELLI, che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato MAURIZIO SANASI, giusta delega
 in atti;

2006

3820



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1598/03 della Corte d'Appello
di LECCE, depositata il 05/11/03 - R.G.N. 1276/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/06 dal Consigliere Dott. Attilio
CELENTANO;
udito l'Avvocato URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecce, depositato il 25 giugno 1999, ~~Agente~~ Lucia Immacolata Cola, dipendente di Poste Italiane s.p.a. ed inquadrata nella ex quinta categoria, poi area operativa, esponeva che aveva svolto le mansioni superiori di direttore presso l'agenzia di Minervino, dall'1.2.1995 al 30.7.1995, per un totale di 180 giorni, su posto vacante, e, in seguito, dal 1995 al 1998 per complessivi 336 giorni, in sostituzione del direttore temporaneamente assente.

Chiedeva pertanto accertarsi il suo diritto ad essere inquadrata, ex art. 2103 c.c., nell'area quadri di secondo livello.

Poste Italiane, costituitasi, si opponeva alla domanda.

Con sentenza del 10 ottobre 2002 il Tribunale accoglieva la domanda; e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 21 ottobre/5 novembre 2003 rigettava l'appello della società.

I giudici di secondo grado osservavano che, come ammesso dalla stessa società appellante, la lavoratrice aveva svolto le mansioni superiori per complessivi 197 giorni, di cui 169 continuativi (dal 14.1.95 all'1.7.95) e 28 non continuativi (dal 10.7.95 all'11.1.96).

Ritenevano che, secondo il disposto dell'art. 38 del contratto, il periodo minimo di sei mesi di espletamento delle funzioni di quadro, necessario per la cd. promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c., non dovesse essere necessariamente continuativo.

Escludevano, poi, che fosse stata fornita prova certa che le procedure concorsuali di cui alla circolare delle Poste n. 35 del 7.11.1995 fossero state concretamente attivate; anzi il fatto che la lavoratrice era stata applicata alle mansioni superiori anche oltre la data della circolare dimostrava che quelle



procedure non erano state eseguite o comunque non erano state sufficienti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, Poste Italiane s.p.a.

~~Atto L. 199/1985~~ ~~Immaginaria~~ ~~Costa~~ resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La difesa di Poste denuncia: 1) violazione dell'art. 2103 c.c. e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 190/85 in relazione all'art. 38, commi 1 e 7, del ccnl del 26 novembre 1994; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 50, 51 e 53 del ccnl 26 novembre 1994, nonché all'accordo integrativo del 23 maggio 1995; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che l'art. 38 del contratto, richiamato espressamente l'art. 6 della legge n. 190 del 1985, statuisce che *"l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi."*

Sostiene che i sei mesi devono essere continuativi e che hanno errato i giudici di appello a sommare i 169 giorni continuativi di svolgimento di mansioni superiori su posto vacante, effettuati dalla lavoratrice dal 14 gennaio al 1° luglio 1995, ad altri 28 giorni effettuati saltuariamente dal 10 luglio 1995 all'11 gennaio 1996, con violazione dell'art. 6 della legge n. 190 del 13 maggio 1995, oltre che dell'art. 38 del contratto.

Deduce poi che una ulteriore violazione di legge è consistita nel non aver considerato che l'art. 50 del ccnl prevede procedure di accertamento e



selezione per l'accesso all'area quadri, sicché l'assegnazione di un lavoratore in tempi diversi a posti da ricoprire mediante selezione concorsuale non implica una presunzione di preordinazione utilitaristica da parte del datore di lavoro, ma dimostra una esigenza organizzativa reale.

Esponde che, in attuazione dell'accordo del 23 maggio 1995, integrativo del contratto, sono state emanate le circolari n. 17, 21, 25 e 35 disciplinanti le procedure selettive per l'accesso all'area quadri di secondo e primo livello.

Lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto inapplicabile il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 1023/1995 a S.U. per una presunta carenza probatoria in ordine all'effettivo svolgimento delle procedure selettive; sostiene che l'assegnazione della signora C. alle mansioni superiori era concomitante con le procedure selettive avviate con le citate circolari.

Il ricorso non è fondato.

La interpretazione che i giudici di merito hanno dato dell'art. 38 del ccnl risulta corretta ed indenne da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione.

Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte espresso, fra le tante, dalla sentenza n. 735 del 4 febbraio 1985: *"Il diritto del lavoratore all'attribuzione della qualifica superiore, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), quando sia stato assegnato alle corrispondenti mansioni per il periodo di tre mesi (o per quello inferiore fissato dai contratti collettivi), deve essere riconosciuto anche nel caso di una pluralità di assegnazioni di durata inferiore, e per effetto di cumulo dei rispettivi periodi, qualora le stesse, alla stregua del numero e dell'intervallo di tempo fra l'una e l'altra, presentino connotati di*



frequenza e sistematicità, si da implicare per il datore di lavoro l'obiettivo vantaggio della copertura per un trimestre di un posto di qualifica superiore mediante il dipendente di rango inferiore. Nella ricorrenza di tali circostanze, il suddetto diritto non richiede l'ulteriore riscontro di un intento fraudolento del datore di lavoro, rivolto ad impedire la promozione del dipendente, e, pertanto, non resta escluso dal fatto che si tratti di ente pubblico economico tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso”.

Tale orientamento è stato poi confermato da diverse pronunce successive (Cass., Sez. Lav., 20 aprile 1991 n. 4317; S.U., 28 novembre 1995 n. 1020, che si è limitata ad escludere un intento utilitaristico nel caso che sia prevista la copertura del posto mediante concorso; Sez. Lavoro, 20 maggio 1997 n. 4496; 10 novembre 1997 n. 11098; 25 marzo 2004 n. 6018).

Correttamente, pertanto, i giudici di Lecce hanno ritenuto che la norma contrattuale non richiedeva (e non poteva richiedere, atteso che le norme contrattuali vanno interpretate alla luce della disciplina legale di cui all'art. 2103 c.c.: Cass., 25 marzo 2004 n. 6018) la continuità del periodo di svolgimento delle mansioni superiori.

Quanto alla lamentata mancata applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1023 del 1995, va rilevato che, come già chiarito con le sentenze n. 3766 del 13 marzo 2003 e n. 3396 del 16 febbraio 2006, è vero che la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale – prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva – per la copertura dello stesso posto, ma sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare sia – almeno genericamente – individuato mediante il bando di concorso, sì da



potersi escludere che quel posto debba considerarsi "vacante".
L'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva concomitanza della procedura concorsuale (nel senso sopra indicato), ove comporti l'interpretazione di clausole di contratti collettivi o di circolari, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso che fosse stata fornita la prova dell'effettivo avvio delle procedure concorsuali prima del compimento dei 180 giorni di svolgimento delle mansioni superiori da parte della signora C., e la società ricorrente non deduce elementi, trascurati dai giudici di Lecce, che dimostrerebbero il contrario, limitandosi a richiamare circolari di cui, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta il contenuto.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della soccombente società al rimborso delle spese nei confronti della resistente (artt. 91 e 385 c.p.c.).

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di giudizio, in € 19,00 per spese ed in € 2000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2006.

Il cons. estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 16 GEN 2007

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533